

Prot.: 557688/RU

Roma, 9 dicembre 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, che reca *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”*;

VISTI in particolare l'art. 1 del citato decreto legge n. 186/2022, che, al comma 1, tra l'altro, prevede che *“Nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sono sospesi i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. [...]”*; al comma 2, che *“Nei casi di cui al comma 1, non si procede al rimborso di quanto già versato”* e, al comma 5, che *“I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione [...]”*;

VISTO l'art. 12 del decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 38 e ss.mm., che prevede la possibilità di autorizzare richieste di trasferimento provvisorio di rivendite ordinarie per cause di forza maggiore che determinino l'oggettiva impossibilità dell'esercizio dell'attività di rivendita;

CONSIDERATO che, nei suindicati territori, la grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone ha causato alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, inondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, rendendo difficili gli spostamenti di mezzi e persone;

TENUTO CONTO che in tale contesto è ragionevole ritenere che per taluni concessionari di rivendita di generi di monopolio risulti impossibile o particolarmente gravoso accedere ai locali nei quali hanno sede le rivendite di generi di monopolio, nonché far fronte agli adempimenti legati alla titolarità della rivendita ed in particolare al pagamento degli importi di *una tantum*;

TENUTO CONTO altresì di quanto rappresentato dalla Federazione Italiana Tabaccai che con nota n. prot. 8006 del 30 novembre 2022, ha dato atto della situazione di particolare

IL DIRETTORE GENERALE

gravità, rilevando la difficoltà di alcune rivendite di ripristinare la normale operatività, in ragione degli ingenti danni alle infrastrutture in alcune rivendite e la chiusura di alcune rivendite;

RITENUTO altresì che l'eccezionale intensità dell'evento meteorologico occorso a partire dal giorno 26 novembre 2022 potrebbe comportare l'inagibilità dei locali sede di rivendita di generi di monopolio per un periodo protratto nel tempo e che pertanto, nei territori previsti dal dall'art. 1 del citato decreto legge n. 186/2022, potrebbero verificarsi richieste di trasferimento temporaneo di rivendite ordinarie;

TENUTO CONTO dell'interesse al pieno ripristino del servizio di vendita di generi di monopolio;

CONSIDERATA pertanto la necessità di assicurare urgente assistenza alle popolazioni colpite da tali eventi e di rimuovere ogni condizione che determini un ulteriore aggravamento della situazione di emergenza e di disagio verificatesi;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**Articolo 1**

1. Per i titolari di rivendite di generi di monopolio ubicate nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, sono sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a titolo di *una tantum* ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e ss.mm., in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023.
2. Nel caso in cui le somme di cui al precedente comma 1 siano versate, non si procede al recupero delle stesse.
3. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023.
4. Nel caso di importi riguardanti l'una tantum oggetto di piano di rateizzazione, i relativi ratei ricadenti nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, saranno versati mensilmente secondo gli importi/scadenze determinati in via ordinaria dal competente ufficio, a decorrere dall'ultimo rateo del piano di rateizzazione.
5. Nei casi in cui è prevista la prestazione della fidejussione a garanzia della rateizzazione del pagamento dell'una tantum, il concessionario deve procedere a richiedere all'ente garante la proroga degli effetti della polizza per il periodo corrispondente.
6. Gli eventuali atti di assegnazione delle concessioni, che intervengano nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, devono essere integrati con la previsione espressa della sospensione del termine di pagamento e di versamento della somma dovuta a titolo di una tantum relativa al suindicato periodo, secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

Articolo 2

1. Nei territori dei Comuni di cui al comma 1 del precedente articolo 1, trovano altresì applicazione le disposizioni relative ai trasferimenti provvisori per causa di forza maggiore di cui all'art. 12 del decreto ministeriale del 21 febbraio 2013, n. 38 e ss.mm. .
2. Gli Uffici potranno rilasciare le autorizzazioni ai trasferimenti provvisori tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.M. 38/2013 e ss.mm. per quanto applicabili a motivo dello stato dei luoghi.

Marcello Minenna